

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI
OPERAI AGRICOLI
DIPENDENTI DA
AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Il giorno 14 marzo 2017, presso la sede di Coldiretti Belluno, in Belluno via Boscon,

TRA

CONFAGRICOLTURA di Belluno
rappresentata dal Direttore *Bastasin Renato*

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Belluno
rappresentata dal Direttore *Ciri Antonio Maria*

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Belluno
rappresentata dal Direttore *Fugazza Roberto*

e

FAI – CISL rappresentata dai sigg.; *Bernard Riccardo, De Salvador Corrado*

FLAI – CGIL rappresentata dai sigg. *Grosselle Sebastiano, SORRACAC FABIO*



UILA – UIL rappresentata dal sig. *Gervasutti Michele*

è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Belluno.

ART. 1. Oggetto del contratto

L'art. 1 del CCPL del 22.11.2012 è così sostituito:

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno è complementare al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 firmato in data 22.10.2014.



ART. 2. Durata ed efficacia del contratto

Il 1° comma dell'art. 2 del CCPL del 22.11.2012 è così sostituito:

Il presente contratto modifica e integra quello firmato tra le Parti il data 22.11.2012 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31.12.2019, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il negoziato per il rinnovo dovrà avere inizio un mese prima della scadenza.

ART. 3. Classificazione del personale

L'art. 13 del CCPL del 22.11.2012, riguardante la classificazione del personale, è così modificato ed integrato:

- al capitolo "AREA PRIMA", aggiungere:

Specializzato super B

. *Innestatore di piante da frutto*

Specializzato

. *Innestatore di viti*

. *Formulatore e preparatore miscele per trattamenti antiparassitari*

. *Potatore di piante da frutto*

. *Addetto al controllo delle attrezzature di cantina: macchine per la vinificazione, macchine per imbottigliamento, autoclavi, filtri tangenziali, con individuazione dei guasti.*

Qualificato Super

. *Addetto tosasiepi*

Qualificato

. *Addetto alle linee di imbottigliamento*

. *Potatore di viti*

- al capitolo "AGRITURISMO", aggiungere:

Specializzato Super B

. *Addetto polifunzionale nelle attività dell'agriturismo comprendenti sia attività agricola sia attività di sala compresa attività di cassa*

Qualificato super

. *Aiuto cuoco*

Qualificato

. *Servizio di prima colazione e pulizia camere*

ART. 4 Retribuzione

L'art. 20 del CCPL del 22.11.2012, riguardante la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:

Adeguamento retribuzioni

Viene concordato un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 2,1% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1° marzo 2017.

Agli operai agricoli e florovivaisti in forze alla data di sottoscrizione del presente accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel mese di febbraio l'azienda riconoscerà un importo una tantum di euro 40,00 per gli operai a tempo indeterminato e in euro 20,00 per gli operai a tempo determinato da corrispondersi con la mensilità di marzo

ART. 5

In riferimento all'art 21 del precedente CCPL in materia di previdenza complementare la percentuale del 1% prevista dall. Art. 59 del CCNL del 22/10/2014 viene incrementata di una percentuale pari 0,5% per il datore di lavoro.

ART. 6

L'art. 23 del CCPL del 22.11.2012, riguardante il rimborso spese, è così modificato ed integrato:

. Qualora il lavoratore non fornisca i regolari giustificativi per le spese vive sostenute, il rimborso avverrà in modo forfetario nella misura di 15,00 euro per pasto consumato e di 40,00 euro per ogni pernottamento. Nel caso che il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto ma questo venga messo a disposizione dal lavoratore, a quest'ultimo verrà riconosciuta una indennità chilometrica pari al 20% del costo della benzina.

ART. 7

Viene aggiunto il seguente articolo:

Componenti della retribuzione

L'adesione al fondo FIMIA è obbligatoria ed ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio e in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo nella provincia di Belluno.

Le prestazioni fornite agli operai agricoli e florovivaisti da parte del FIMIA rappresentano, per i lavoratori operai agricoli e florovivaisti, un diritto contrattuale al pari del rispetto dei livelli minimi di retribuzione e pertanto il mancato versamento, da parte dei datori di lavoro, della relativa contribuzione, costituisce mancato rispetto del contratto collettivo di lavoro.






L'adesione al fondo FIMIA è obbligatoria ed ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio e in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo nella provincia di Belluno.

Impegno a verbale

Le parti si impegnano a modificare l'art. 3 dell'accordo sindacale allegato al CCPL della Provincia di Belluno in merito alla gestione del fondo per l'erogazione di indennità integrative eliminando il

punto "C" del suddetto articolo e aggiungendo al punto "B" dopo le parole "dell'anno" : " *in corso e precedente*".

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA BELLUNO		FLAI-CGIL BELLUNO	
COLDIRETTI BELLUNO		FAI CISL BELLUNO	
CIA BELLUNO		UILA-UIL ELLUNO	